



COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO
PROVINCIA DI L'AQUILA

Piazza del Municipio n.3

Tel. 0862 930777-930144 – FAX 0862 930144 – Cod. fiscale e partita I.V.A. 00197730666

e-mail: comunedicastelvechical@tin.it – castelvechio.sindaco@virgilio.it

PEC. castelvechicalvisio@pec.it – utc.castelvechicalvisio@legalmail.it

Sito WEB www.castelvechio-calvisio.it



Prot. n. 1093 del 13/07/2020

Spett.le Consiglio delle Autonomie Locali

c/o Consiglio regionale dell'Abruzzo

Via Michele Iacobucci n.4

67100 L'Aquila

protocollo@pec.crabruzzo.it

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.131/2003.

La sottoscritta Luigina Antonacci in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Castelvechio Calvisio Prov. (AQ).

RIVOLGE

La seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali:¹

¹ In generale, i quesiti dovranno essere formulati in modo chiaro e completo, e corredati della documentazione ritenuta necessaria per una piena cognizione della fattispecie. Dovranno comunque essere evitate le richieste di parere finalizzate ad ottenere giudizi dalla Sezione in ordine alla sussistenza o meno di danni erariali in collegamento causale con l'adozione (o mancata adozione) di determinati atti o con l'assunzione (o omissione) di determinati comportamenti gestionali, in quanto valutazioni del genere in sede consultiva potrebbero interferire con le sfere di competenza della Procura Regionale della Corte. Né possono essere rivolti quesiti aventi ad oggetto provvedimenti già formalmente e compiutamente adottati (anche se ancora non portati a concreta esecuzione), in quanto il parere, destinato unicamente ad illuminare l'organo di amministrazione attiva, verrebbe a tradursi in una verifica postuma della legittimità dell'atto, incompatibile con il vigente regime dei controlli e con il principio dell'inammissibilità dell'esercizio "ex post" della funzione consultiva

Si chiede di conoscere la posizione di questa Autorevole Sezione circa la portata applicativa dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. **In particolare, si chiede di sapere se un Ente che - in ragione delle ridotte dimensioni demografiche e di organico, nonché in ragione dei vincoli assunzionali - intende adottare una programmazione triennale del fabbisogno del personale nella quale preveda di assumere solamente due dipendenti di diversa categoria (ad esempio uno di cat. C ed uno di categoria D) può autonomamente stabilire che uno dei due posti sia coperto mediante concorso riservato – quindi concorso ad un solo posto riservato - ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017** oppure se per poter applicare la predetta riserva è necessario dover bandire un concorso ad almeno due posti della medesima categoria, di cui uno riservato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Più in particolare, si chiede di sapere se i limiti della “*garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno*” e del “*cinquanta per cento dei posti disponibili*” di cui parla il comma 2 dell'art. 20 vadano riferiti alla facoltà assunzionali complessivamente individuata nella programmazione - come sembra desumersi dalla nota n. 4 della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2017 che espressamente dispone : “*La previsione, volta a garantire l'adeguato accesso dall'esterno, è da intendere riferita non ai posti della dotazione organica, che è comunque suscettibile di rimodulazione, ma alle risorse finanziarie disponibili nell'ambito delle facoltà di assunzione, che possono quindi essere destinate al reclutamento speciale nella misura massima del 50 per cento*”. Oppure se l'amministrazione che effettua le assunzioni, per poter applicare la riserva dell'art. 20, comma 2, deve necessariamente procedere all'assunzione di almeno due dipendenti della medesima categoria (es. di categoria D) applicando la riserva ad uno dei posti banditi. Risultando quindi in quest'ultimo caso preclusa la possibilità di accedere alla opportunità di stabilizzazione di che trattasi per il personale precario di enti piccoli e piccolissimi che non devono/possono procedere a più assunzioni nell'ambito della medesima categoria di personale.

Il quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica², in quanto riguarda la corretta programmazione e gestione delle spese di personale.

Le norme riguardanti il quesito sono:

- ✓ Art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017: “ *Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che posseda tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre*

² Deve ritenersi limitata “alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. (delibera n. 5/2006 Corte dei Conti Sezione delle Autonomie)

2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.”

- ✓ Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica 3/2017.

Casi di giurisprudenza afferenti il parere:

Non noti.

Pareri dati sulla materia dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo:

Non noti.

Data 13/07/2020



Firma del legale rappresentate
Il Sindaco Luigina Antonacci

Luigina Antonacci

Allegati:

- Art. 20 del D.Lgs. 75/2017;
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 3/2017.

